

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO		SEZIONE 9
unita con l'intervento dei	Signori:	
NOTARI	ALFREDO	Presidente
] MINIO	EMILIO	Relatore
GRANDE	FELICE	Giudice
]		
] 		
! 		
na emesso la seguente		
C	SENTENZA	
ributaria Provinciale di contro: AG.ENTRATE - RISCO /IA SAN LEONARDO 8 difeso da: RICCETTI OLIMPIA	SSIONE - SALERNO	essa dalla Commissione
/IA PANORAMICA 29	A 84135 SALERNO	
proposto dall'appellan BIORDANO VINCENZO /IA VIGNE 4 VELINA 8		·A
lifeso da:		
atti impugnati:		
sull'appello n. 1979/20		
depositato il 06/03/201	8	

	SEZIONE
	N° 9
	REG.GENERALE
	N° 9344/2017 (riunifica
	UDIENZA DEL
	16/05/2018 ore 09:00
	N° 2726
	PRONUNCIATA IL:
77778074	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
	/ II Segretatio/
	1/



(segue)

REG.GENERALE

N° 9344/2017 (riunifica)

UDIENZA DEL

 avverso la pronuncia sentenza n. 3
 Tributaria Provinciale di SALERNO contro: 017 Sez:10 emessa dalla Commissione

SEZIONE

16/05/2018 ore 09:00

N° 9

diteso da:

proposto dall'appellante: AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SALERNO difeso da: SA Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 1 19 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 1)9 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 1 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 1 0 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº 1 10 AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA nº 1 AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA nº 1 AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA nº 1

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA nº 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25.07.2016 e regolarmente notificato alla controparte, Vincenzo impugnava l'iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe, fondata su due avvisi di accertamento notificati in data 30.10.2013 e 13.11.2013.

A sostegno delle relative ragioni, il contribuente eccepiva l'omessa notifica dei due atti presupposti, l'omessa notifica del preavviso di iscrizione, l'assenza di criteri logici, anche in relazione alla valutazione dei cespiti, in violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, sollevava eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 77 d.p.r. 602/73, per contrasto con l'art. 117 Cost. e art. 5 par. 4 prot. 2 all. al TUE, per difetto di motivazione dell'atto, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. In ulteriore subordine, concludeva per la rideterminazione delle sanzioni in misura più favorevole al contribuente.

Si costituiva l'ente intimato, il quale eccepiva la improcedibilità dell'opposizione per violazione del contraddittorio, avendo omesso il ricorrente di evocare in giudizio l'ente impositore, quale interlocutore necessario in relazione alla eccepita omessa notifica degli avvisi di accertamento; carenza di legittimazione passiva. Riteneva non dovuta la preliminare notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e depositava estratti di ruolo attestanti la notifica delle cartelle esattoriali, chiedendo termine per ulteriore deposito di documenti (relate di notifica) e concludendo per il rigetto del ricorso.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, con condanna dell'ente alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00, non risultando provata la notifica degli avvisi di accertamento, in quanto Equitalia, sulla quale incombeva il relativo onere, aveva omesso di chiamare in giudizio l'ente impositore.

Con ricorso depositato in data 20.10.2017, iscritto al n. 9344/17, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sez. 10 n. 3564, pronunciata il 5.12.16 e depositata in data 10.07.17, in punto liquidazione delle spese di lite. Su tale appello veniva fissata l'udienza del 16.05.2018.

Si è costituta l'Agenzia delle Entrate, in data 24.04.18, eccependo la nullità della notifica dell'atto di appello, effettuata presso la sede dell'appellata e non presso il domicilio eletto in prime cure e riportandosi all'atto di appello autonomamente proposto dalla stessa Agenzia avverso la stessa sentenza, depositato il 6.3.2018, rubricato al n. 1979/18 e la cui udienza è stata fissata per la stessa data e, cioè, il 16.05.2018. Chiedeva altresì di esser rimessa in termine per la proposizione di appello incidentale.

Con l'appello (principale) l'Agenzia rilevava la nullità della sentenza per rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, l'improcedibilità del ricorso, la carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione, l'infondatezza e la inammissibilità della domanda, l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza dei presupposti dell'iscrizione ipotecaria. In data 12 dicembre 2018 la Commissione, all'esito della pubblica udienza, decideva la controversia come segue.

In tale procedimento si costituiva il), il quale, dopo aver preliminarmente richiesto la riunione dell'appello con quello avente ad oggetto il suo appello principale (iscritto, come detto, al n. 9344/17), eccepiva l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per tardività.



In data 16 maggio 2019 la Commissione, all'esito della pubblica udienza, alla quale erano presenti entrambe le parti, decideva la controversia come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 9344/17 (proposto da)) e 1979/18 (proposto da Agenzia delle Entrate), in quanto essi riguardano appelli avverso la stessa sentenza.

Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la inammissibilità dell'appello proposto dalla Agenzia, poiché tardivo. E' infatti evidente che, dopo la notifica dell'appello presentato dal contribuente, notificato all'ente il 26.09.2017, quest'ultimo era legittimato soltanto alla presentazione di appello incidentale, nei termini previsti dalla legge. Invero, l'appello proposto dall'ente, invece, è stato notificato solo in data 13-02-2018 e, quindi, ben oltre tale termine. Né può essere accolta la richiesta di rimessione in termine per la proposizione di appello incidentale, atteso che non è stata dedotta alcuna causa di caso fortuito o forza maggiore.

Va accolto, invece, l'appello proposto dal contribuente, per quanto riguarda le spese di lite del primo grado di giudizio. Invero, in tale grado le spese sono state liquidate in € 800,00 rispetto ad un valore della controversia pari ad € 135.422,00. Vanno applicate, invece, le tariffe dello scaglione relativo, con una diminuzione del 70% per la fase istruttoria e del 50% per le atre fasi, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, e della difficoltà dell'affare, se si pone mente alla circostanza che la causa si è conclusa con una pronuncia di tipo processuale.

L'importo va pertanto liquidato nella misura di € 4.177,50.

Applicando gli stessi criteri alla fase di appello, le spese per la relativa fase vanno invece liquidate in € 4.276, 00.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate. In accoglimento dell'appello proposto da ________, liquida le spese di lite del primo grado in € 4.177,50. Condanna l'appellato alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.276,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Salerno, il 16 maggio 2018

II GIUDICE RELATORE

Emilio Minio

IL PRESIDENTE

fredo Notari